

SMART MILEX



f le R†in 🔊

19



HOME AVVOCATO D'AFFARI CIVILE LAVORO PENALE AMMINISTRATIVO

News dagli studi

Professione Legale

I legittimi presupposti per la segnalazione a sofferenza dell'impresa in Centrale Rischi Banca d'Italia

▼ Tweet Consiglia 0

Alessandro Caponi - Partner di LS Lexjus Sinacta - Avvocato, operante nell'area del contenzioso di diritto bancario, finanziario e dei mercati regolamentati.

Focus PMI è la nuova iniziativa di LS Lexjus Sinacta realizzata in collaborazione con Diritto24, promossa con l'obiettivo di realizzare un osservatorio permanente sul sistema delle piccole e medie imprese italiane , quale strumento di aggiornamento e approfondimento in grado di analizzare gli argomenti di più stringente attualità e

rilevanza per il mondo imprenditoriale, in particolare in un contesto di crisi al quale va contrapposta una nuo cultura d'impresa fondata sui principi di corretta amministrazione e attenta ad una visione positiva e sostenibile del futuro. Si tratteranno, inoltre, i temi che dovranno anch'essi costituire il patrimonio culturale di ogni imprenditore, quali ali strumenti di accesso al credito ed alla finanza alternativa, nonché la ricerca e

BUONA LETTURAL

Con ordinanza emessa lo scorso 29 luglio il Tribunale Civile di Roma ha affrontato una questione di stretta attualità, analizzando i legittimi presupposti della segnalazione a sofferenza di un'impresa presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, circostanza che già normalmente impedisce l'accesso al credito, ma che oggi aggrava ancora di più la crisi precludendo l'accesso anche agli strumenti di sostegno all'imprenditorialità previsti dalla normativa emergenziale.

Il Tribunale ha dunque chiarito e ribadito quali siano i limiti entro cui l'intermediario bancario è legittimato a segnalare a sofferenza un'impresa, laddove, il superamento di detti limiti comporta la cancellazione, anche in via cautelare, della segnalazione pregiudizievole.

In primo luogo si afferma il principio, invero non scontato e disatteso, per cui oggetto della segnalazione in Centrale Rischi possano esser non i "rapporti di credito" genericamente intesi, bensì i soli "rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela", come chiaramente disposto dall'art. 1, Cap. II, Sez. 1 della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991. Di tenore conforme è anche la disciplina riguardante i c.d. "SIC", i Sistemi di Informazioni Creditizie, nei quali possono parimenti segnalarsi esclusivamente i "rapporti di credito" tecnicamente intesi, come chiarito dal Provvedimento in data 12 settembre 2010 del Garante per la protezione dei dati personali. contenente il codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti, il cui ex art. 2, punto a), delimita chiaramente la definizione di "richiesta" o "rapporto" segnalabile nei SIC in conformità alla citata Circolare della Ranca d'Italia

Da ultimo la pronuncia in questione affronta il presupposto che senz'altro riveste il carattere più rilevante e complesso non solo per la segnalazione a sofferenza di un'impresa, ma oltretutto per la sua inappetibilità sul mercato dei capitali, vale a dire la necessaria sussistenza di una "valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di "grave difficoltà economica" dell'impresa. In motivazione si evidenzia come tale situazione, pur se non necessiti di coincidere con una situazione di vera e propria insolvenza, debba almeno configurare una "complessiva" e "rilevante" situazione di sofferenza finanziaria dell'impresa, oggettivamente non rintracciabile laddove

l'inadempimento riguardi un singolo pagamento, peraltro di non rilevante entità (cfr. Cass. n. 31921 del 6/12/2019; n. 26361 del 16/12/2014; n. 15609 del 9/07/2014; n. 23083 del 10/10/2013)

Ne consegue l'obbligo per l'intermediario bancario, al fine di configurare come legittima la segnalazione a sofferenza di un'impresa, la prova di aver valutato la situazione patrimoniale della stessa e di avervi rintracciato concreti e rilevanti segnali di sofferenza.

La pronuncia in questione non fa altro che sottolineare la gravità di una situazione di "sofferenza" dell'impresa, rimarcando la pari gravità e tassatività dei requisiti che ne consentono la segnalazione nelle banche dati pubbliche.

E' altresì da segnalare come tale obbligo di diligente valutazione delle condizioni dell'impresa oggi assuma sempre maggior rilievo, non solo nel contesto delle segnalazioni in Centrale Rischi o nei SIC, ma anche nella funzione di vigilanza e prevenzione della crisi d'impresa introdotta dal Nuovo Codice della crisi d'impresa, in vigore dal prossimo 1 settembre 2021, così come in un quadro di auspicata ripresa economica, la cui fragilità può facilmente esser compromessa da segnalazioni a sofferenza non pienamente fondate.

CLICCA PER CONDIVIDERE

@RIPRODUZIONE RISERVATA





Smart work, smart life.



Diritto24

Ventiquattrore Avvocato

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione gratulta di quote di una cooperativa edilizia

Codici e Formule

- - Disposizioni sulla Legge in generale
 - → Codice Civile

 - · Codice di Procedura civile ¬ Codice di Procedura penale
 - . Codice della Strada

Dal Formulario di Lex24 una selezione

delle formule civili personalizzabili per il

Formulario penale

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule penali personalizzabili per il



Approfondimenti di LEX24